

Codice DB1503

D.D. 2 agosto 2013, n. 422

Certificazione in esito ai percorsi di diploma professionale "Tecnico dell'acconciatura" e "tecnico dei trattamenti estetici".

Visto l'accordo ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 firmato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011 che costituisce il riferimento degli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali delle figure del Repertorio nazionale per i percorsi triennali di qualifica e quadriennali di diploma professionale;

Vista la D.G.R. n.36-2896 del 11 novembre 2011 con la quale la Giunta regionale recepisce integralmente il citato accordo dando mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di operare per aggiornare il proprio sistema al fine di rendere maggiormente aderente le figure professionali definite a livello nazionale ai fabbisogni del territorio;

Viste le figure nazionali di "Tecnico dell'acconciatura" e di "Tecnico dei trattamenti estetici" e considerato che, dall'istruttoria eseguita, le stesse ricomprendono le competenze del profilo standard della Regione Piemonte "Acconciatore" ed "Estetista", i cui percorsi portano al titolo abilitante all'esercizio della professione, ai sensi della vigente normativa di settore;

Preso atto che i bandi Regionali per percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale di Tecnico finora approvati hanno compreso anche le due figure nazionali "Tecnico dell'acconciatura" e "Tecnico dei trattamenti estetici";

Ritenuto possibile ed opportuno considerare il Diploma Professionale "Tecnico dell'acconciatura" equivalenti in termini di certificazione finale al corso di specializzazione di cui alla lettera a art. 3 legge 17/08/2005 n. 174 e il "Tecnico dei trattamenti estetici" equivalenti in termini di certificazione finale al corso di specializzazione di cui alla lettera a art.3 legge regionale 9/12/1992 n 54, a condizione che l'esame somministrato al termine del percorso di diploma ricomprenda tutta la prova finale standard di abilitazione rispettivamente prevista e che la commissione d'esame sia integrata ai sensi della normativa di settore per l'esame abilitante;

Ritenuto inoltre necessario, al fine di garantire la necessaria chiarezza circa la spendibilità del diploma come titolo abilitante, senza l'emissione di una seconda certificazione, la quale risulterebbe ridondante, di prescrivere che per dispiegare tali effetti l'allegato al diploma, nella sezione "H - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE" riporti obbligatoriamente la seguente precisazione: "Il presente attestato è da considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività autonoma di Acconciatore di cui all'art. 3 lett. a della legge 17/08/2005 n. 174", oppure "Il presente attestato è da considerarsi titolo abilitante all'esercizio dell'attività autonoma di Estetista di cui all'art. 6 legge 04/01/1990, art.3 legge regionale 9/12/1992 n. 54".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

determina

- di stabilire che i percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale di "Tecnico dell'Acconciatura" sono da considerarsi ricomprensivi e pertanto equivalenti al corso abilitante per "Acconciatore" di cui all'art. 3 della L. 174/05.

-di stabilire che i percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale di "Tecnico dei trattamenti estetici" sono da considerarsi ricomprensivi e pertanto equivalenti al corso abilitante "Estetista" di cui all'art. 3 della L.R. 54/92.

-di stabilire che il titolo Diploma Professionale “Tecnico dell’Acconciatura” e “Tecnico dei trattamenti estetici” è da considerarsi abilitante per l’esercizio dell’attività autonoma della professione purchè l’esame conclusivo ricomprenda tutta la prova finale standard di abilitazione rispettivamente prevista e che la commissione d’esame sia integrata ai sensi della normativa di settore per l’esame abilitante;

- di stabilire inoltre che, affinché si producano gli effetti sopra espressi, nell’allegato al diploma professionale rilasciato in esito al percorso di “Tecnico dell’Acconciatura” sia obbligatorio inserire, nella sezione “H - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE” la seguente precisazione: “Il presente attestato è da considerarsi abilitante all’esercizio dell’attività autonoma di Acconciatore di cui all’art. 3 lett. a della legge 17/08/2005 n. 174”.

-di stabilire inoltre che, affinché si producano gli effetti sopra espressi, nell’allegato al diploma professionale rilasciato in esito al percorso di “Tecnico dei trattamenti estetici” sia obbligatorio inserire, nella sezione “H - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE” la seguente precisazione: “Il presente attestato è da considerarsi abilitante all’esercizio dell’attività autonoma di Estetista di cui all’art. 6 legge 04/01/1990, art.3 legge regionale 9/12/1992 n. 54”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Nadia Cordero